

# **Statuto del Comitato Scientifico per la Fauna d'Italia**

Roma, 23 aprile 2003

**Art. 1)** E' costituito un Comitato denominato "Comitato Scientifico per la Fauna d'Italia".

**Art. 2)** Il Comitato ha per scopo:

- a) la programmazione, l'organizzazione e la supervisione scientifica dei volumi da pubblicare nella collana "Fauna d'Italia", collana che ha quali Enti Promotori l'"Accademia Nazionale Italiana di Entomologia" e l'"Unione Zoologica Italiana"; nonché la programmazione, l'organizzazione e la supervisione scientifica di altre iniziative editoriali, con qualsiasi mezzo mediale e di comunicazione, relative alla fauna in genere;
- b) lo svolgimento di attività di consulenza scientifica (attività commerciale).

**Art. 3)** La sede del Comitato è fissata in Roma, Viale dell'Università n. 32, presso il Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.

**Art. 4)** La durata del Comitato è a tempo indeterminato.

**Art. 5)** Il Comitato è composto da un numero variabile di studiosi designati pariteticamente ed autonomamente dagli Enti Promotori, e cioè dall'"Accademia Nazionale Italiana di Entomologia" e dall'"Unione Zoologica Italiana".

I componenti del comitato restano in carica quattro anni; il loro mandato può essere rinnovato.

**Art. 6)** Il Comitato nomina nel suo seno un Coordinatore, con funzioni di Presidente, e un Segretario-Tesoriere, al quale è affidata l'Amministrazione dei fondi a disposizione del Comitato. Al Presidente ( o - in caso di sua assenza o impedimento - al Segretario-Tesoriere) spetta la legale rappresentanza del Comitato e ha il potere di firma.

Il Presidente ( o - in caso di sua assenza o impedimento - il Segretario-Tesoriere) può delegare ad altri membri del Comitato la legale

rappresentanza del Comitato ed il potere di firma.

Il Presidente e il Segretario-Tesoriere durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

**Art. 7)** I fondi a disposizione del Comitato sono costituiti da contributi e assegnazioni di Enti Pubblici o Privati, nazionali o internazionali, o di privati cittadini, nonché dai proventi dell'attività di consulenza scientifica svolta.

Il Comitato eroga tali fondi, dopo attento esame collegiale, per l'attuazione delle iniziative editoriali e scientifiche del Comitato stesso.

**Art. 8)** Il Comitato non ha fini di lucro e ai suoi componenti non spetta alcuna retribuzione per l'opera prestata. Per coloro che partecipano alle periodiche riunioni del Comitato, è previsto il rimborso delle spese sostenute.

**Art. 9)** Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme attualmente vigenti in materia.